

GLI AFFIDAMENTI REVOCATI A MILANO DALL'INIZIO DELLA RIFORMA AL 31 DICEMBRE 1978 (*)

DORA CARAZZOLO MIGLIORE

Il Centro di Servizio Sociale per Adulti di Milano dall'inizio della riforma al 31 dicembre 1978 ha preso in carico 480 affidamenti, così distribuiti nei semestri:

1976 (4 mesi)	53
1° semestre 1977	134
2° semestre 1977	123
1° semestre 1978	120
2° semestre 1978	50

TOTALE . . . 480

La diminuzione dell'ultimo semestre è dovuta al D.P.R. 413. 369 affidamenti sono stati disposti dalla Sezione di sorveglianza di Milano (76,87); 111 da altre Sezioni (23,12).

Competente per l'esecuzione della prova è stato l'Ufficio di sorveglianza di Milano per 334 casi, quello di Varese per 90 e quello di Pavia per 55 (1 non indicato).

A fini di raffronto con i casi di revoca della misura si debbono però escludere gli affidamenti che al 31 dicembre 1978 erano ancora in corso. Essendo questi ultimi 29, l'universo da considerare è di 451 affidamenti.

Giuridicamente le revoche sono state 31.

Di queste, 4 sono state pronunciate prima della scarcerazione del detenuto per sopravvenuta ulteriore condanna defini-

(*) Il presente lavoro, curato da DORA CARAZZOLO MIGLIORE che all'epoca dirigeva il Centro, è stato svolto in collaborazione con gli assistenti sociali CREMONINI, DI GREGORIO, NASTASIO e SACCHI. Le osservazioni sono esclusive dell'Autrice. Ottobre 1979.

tiva che portava la pena oltre i 30 mesi previsti dall'art. 47 per la concessione del beneficio.

Un quinto affidamento è risultato revocato per annullamento della sentenza di condanna.

Le revoche effettive sono state pertanto 26, pari al 5,76 % dei 451 affidamenti considerati.

Questa percentuale, di per sé molto bassa, è certamente inferiore all'incidenza reale degli insuccessi perché non comprende gli errori di valutazione e i casi dubbi.

D'altra parte alcuni insuccessi non sono tali se considerati nel merito (come più avanti descritto).

a) *Sezioni di sorveglianza* che hanno disposto la misura

	Totale	Revoche	%
Milano	345	16	4,64
Altre	106	10 (*)	9,43
TOTALE . . .	451	26	5,76

(*) Così suddivise: 6 di Bologna (su 34 affidamenti); una di Cagliari, Ancona, Trento e Torino rispettivamente su 24, 7, 5 e 1 affidamenti.

Note

Per la maggiore incidenza delle revoche negli affidamenti provenienti da altre regioni (più che doppia), prescindendo ovviamente dai criteri adottati dalle diverse Magistrature, si pensa che:

- la conoscenza del detenuto è più completa se la persona è rimasta nel suo ambiente, in un unico istituto, e sotto la competenza del suo giudice naturale;

- la lontananza non allenta, di per sé, i legami familiari (almeno nel caso di detenzioni brevi) ma rende più difficile la preparazione alla dimissione, ad esempio per la ricerca del lavoro;

- i detenuti trasferiti fuori distretto in genere hanno pene più lunghe; oppure, per qualche ragione, hanno provocato — o subito — un provvedimento che ha peggiorato la loro situazione;

- la Sezione di Milano impone prescrizioni più vincolanti rispetto a quasi tutte le altre Sezioni. Certamente il fatto in sé non costituisce fattore di recupero, ma si ha motivo di credere che l'affidato sia influenzato dalla consapevolezza di doversi sottoporre a delle limitazioni. Il Centro, a sua volta, di fronte a prescrizioni estremamente vaghe (come ad esempio contatti quindicinali o addirittura mensili) manca delle condizioni minime per tentare un approccio con la persona.

b) *Uffici di sorveglianza competenti per l'esecuzione*

	Totale	Revoche	%
Milano	316	15	4,75
Varese	83	6	7,23
Pavia	51	4	7,84
Non indic.	1	1	—
TOTALE . . .	451	26	5,76

Note

L'incidenza delle revoche nella zona di Milano è notevolmente inferiore.

La possibilità di stabilire rapporti più frequenti e sistematici ha indubbiamente dato alla misura alternativa caratteristiche di maggiore coerenza, sia in se stessa che nell'opinione degli affidati.

Dal punto di vista oggettivo si avanza l'ipotesi che a Milano e nell'interland sia più facile mimetizzarsi, mentre in dimensioni sociali più piccole come sono i paesi e anche i capoluoghi di provincia è più difficile sfuggire al controllo ambientale e quindi al rigetto.

c) *Classi di età (maturata al momento della concessione della misura)*

	Totale	Revoche	%
Meno di 20 anni . . .	2	—	—
20/24	44	5	11,36
25/29	100	7	7
30/34	72	4	5,55
35/39	78	2	2,56
40/44	46	3	6,52
45/49	33	2	6,06
50/54	23	1	4,43
55/59	16	—	—
60/64	11	—	—
65/69	5	—	—
Oltre 70	1	—	—
Non indic.	20	2	—
TOTALE . . .	451	26	5,76

Note

Per la maggiore incidenza delle revoche fra i giovani si propongono due osservazioni:

— la pena in atto si riferisce necessariamente a reati abbastanza recenti. È meno probabile quindi che il soggetto abbia avuto il tempo di dare alla propria vita un orientamento diverso, come è frequente fra gli adulti;

— manca ai giovani più che alle persone mature la capacità e forse l'«astuzia» di controllare il proprio comportamento almeno fino alla scadenza della misura (da notare che il più clamoroso motivo di revoca, cioè la recidiva, in 10 casi su 12 si riferisce a persone comprese nelle prime due classi di età).

d) *Abitante con:*

Solo	9
Famiglia di origine	9
Coniuge e/o figli	2
Convivente	3
Non indic.	3
TOTALE	26

Quattro avevano figli conviventi (un coniugato, un vedovo, un convivente e un celibe).

In tre casi la situazione è risultata mutata rispetto a quella precedente la detenzione.

Note

Appare significativo il fatto che più di un terzo delle revoche riguardi persone che vivevano sole.

La percentuale aumenta se si aggiungono quelle ospitate da fratelli o sorelle, incluse nella categoria «famiglia di origine».

Tre erano separate dal coniuge; tre erano senza fissa dimora.

Se si considera che i due soli casi «abitanti con coniuge e/o figli» non hanno avuto una conclusione sostanzialmente negativa (v. schede A/1 e A/2 in appendice), si può affermare che nel nostro campione esiste una forte correlazione fra insuccesso della misura e situazione familiare problematica o inesistente (senza presunzione di attribuire all'una o all'altra la definizione di causa o di effetto).

e) *Situazione lavorativa*

Non si riferiscono i dati relativi a questa variabile perché largamente incompleti.

Nella nostra realtà comunque l'impossibilità di trovare lavoro non esiste. Molti affidati, se la carcerazione è breve e il reato è di vecchia data, riprendono il lavoro precedente, che viene loro conservato.

Certamente esistono difficoltà relative (ricerche iniziali, lavoro più o meno soddisfacente, lavoro nero, prevenzioni contro i pregiudicati, misure di polizia ostative, ecc.) *ma non sembra che il problema del lavoro abbia particolarmente inciso sul fenomeno delle revoche se non come fattore connesso alle problematiche personali.*

f) *Periodo revocato e momento della revoca*

La Sezione ha proceduto alle revoche non considerando fallito un affidamento solo perché si era verificato un fatto delittuoso o una inadempienza grave, ma valutando i diversi momenti dello svolgimento della prova e *riconoscendo come pena scontata il periodo in cui il servizio sociale non aveva denunciato inadempienze.*

Le revoche parziali sono state 9, le totali 17.

Quanto al momento della pronuncia, 12 revoche sono intervenute durante lo svolgimento della misura e 14 dopo la sua scadenza.

g) *Durata dell'affidamento (se non fosse intervenuta la revoca) e durata effettiva dei rapporti tra Centro e affidato*

	Giuridica	Effettiva
0	—	9
Meno di 3 mesi	6	8
3-6 mesi	10	5
6-12 mesi	4	4
12-18 mesi	3	—
18-24 mesi	2	—
Non indic.	1	—
TOTALE . . .	26	26

Note

Gli affidamenti revocati erano in gran parte brevissimi (16 inferiori ai 6 mesi).

Per cercare una spiegazione alla stranezza del fenomeno si deve tener presente che quasi metà delle revoche si riferisce ad affidamenti concessi nei primi mesi di applicazione della riforma, quando gli affidati ignoravano addirittura l'indirizzo del Centro e comunque mancavano di informazioni sulle caratteristiche della misura.

In particolare essi non sapevano (come molti ancora non sanno) che la scadenza cronologica dell'affidamento non comporta automaticamente la « scarcerazione ».

È comprensibile pertanto che alcuni abbiano optato — almeno nei casi di latitanza — per un breve periodo di rischio pur di non sottoporsi ad una vigilanza di cui sconoscevano la natura.

h) *Motivi che hanno portato alla revoca:*

a) evasione antecedente la scarcerazione	1
b) irreperibilità immediatamente successiva alla scarcerazione	3
c) nuovo reato immediatamente successivo alla scarcerazione	6
d) nuovo reato nel corso dell'affidamento . . .	6
e) irreperibilità nel corso dell'affidamento . . .	9
f) espatrio nel corso dell'affidamento	1
	—
TOTALE . . .	26

I due prospetti che seguono presentano gli affidamenti revocati:

- il *primo* (dal I al IX) quelli che il servizio sociale non ha mai contattato, di cui si indicano i pochi dati conosciuti;

- il *secondo* (dall'1 al 17) quelli conosciuti, che in appendice vengono riportati in schede con dati raccolti nel corso della misura (volutamente abbiamo ommesso giudizi sulle persone e informazioni sulle vicende giudiziarie).

Numero	Sezione serv.	Durata giuridica dell'affidamento (*)	Età	Abitante con	Motivo revoca
A I	MI	?	?	?	evaso prima della scarcerazione
A II	MI	1 mese	?	?	reato
A III	MI	3 mesi	24	famiglia origine	reato
A IV	MI	3 mesi	42	solo	reato
A V	MI	40 gg.	26	famiglia origine	reato
A VI	MI	1 mese	24	famiglia origine	reato
A VII	MI	1 mese	?	?	irreperibilità
A VIII	MI	2 mesi	38	solo	irreperibilità
A IX	CA	2 mesi	48	solo	irreperibilità

(*) Si omettono le frazioni di mese.

Numero	Sezione sorv.	Durata dell'affidamento (*)		Età	Abitante con	Motivo revoca
		giuridica	effettiva			
A 1	MI	18 mesi	9 mesi	34	moglie e figli	espatrio
A 2	MI	5 mesi	4 mesi	44	figli	scomparso
A 3	MI	13 mesi	1 mese	23	convivente	irreperibilità
A 4	BO	5 mesi	1 mese	24	solo	reato
A 5	BO	22 mesi	10 mesi	42	sola	irreperibilità
A 6	BO	8 mesi	3 mesi	46	solo (separato)	irreperibilità
A 7	AN	5 mesi	0 mesi	24	famiglia origine	reato
A 8	BO	15 mesi	9 mesi	26	famiglia origine (sorella)	reato
A 9	BO	2 mesi	15 gg.	33	famiglia origine	irreperibilità
A 10	TN	2 mesi	1 mese	24	famiglia origine	reato
A 11	MI	6 mesi	3 mesi	25	famiglia origine (padre)	reato
A 12	MI	2 mesi	1 mese	29	solo (separato)	irreperibilità
A 13	BO	6 mesi	6 mesi	36	solo	irreperibilità
A 14	BO	3 mesi	2 mesi	29	convivente	irreperibilità
A 15	MI	17 mesi	4 mesi	25	solo	irreperibilità
A 16	TO	18 mesi	3 mesi	34	famiglia origine (fratello)	reato
A 17	MI	3 mesi	2 mesi	27	convivente + figlio	reato

(*) Si omettono le frazioni di mese.

OSSERVAZIONI

1) Modalità di intervento. - 2) Istruzione della pratica. - 3) Contenuti dell'intervento. - 4) Finalità dell'intervento. - 5) Scegliere la professionalità. - 6) Conclusioni.

1) *Modalità di intervento*

La competenza del Centro di Milano si estende a 3 Uffici di sorveglianza con 11 Circondari e 12 Istituti (oltre ai mandamenti e alle sezioni di semi-libertà).

Il carico medio degli affidamenti è stato di 100/120.

L'organico del Centro era di 1 assistente sociale nel 1976, 4 nel 1977 e 5 nel 1978 (di cui uno *part-time*) compreso il direttore.

In questa situazione, per necessità e per scelta, abbiamo differenziato gli interventi in funzione della difficoltà dei casi.

Ogni volta che è stato possibile, specie per i residenti fuori Milano, abbiamo utilizzato, oltre ai familiari, collaboratori locali (sindaci, assistenti sociali o funzionari comunali, parroci, datori di lavoro, ecc.) scelti di comune accordo con l'affidato e preferibilmente segnalati da lui. (I volontari, anche quando esistono e sono validi, non sono sufficientemente articolati nel territorio).

Abbiamo trovato grande disponibilità, più nelle persone che nei servizi, più nelle comunità piccole che nelle grandi, fino al caso limite di Milano: qui ci siamo mossi con grande difficoltà, certamente perché nessuno di noi era « indigeno » (siamo stati assegnati tutti per trasferimento) ma anche perché la riforma dell'assistenza ha messo in moto complesse dinamiche che, almeno per ora, non giovano alla dimensione operativa.

In città pertanto gli affidamenti sono stati condotti quasi esclusivamente col rapporto diretto, individuale e di gruppo: quest'ultimo non tanto perché gli affidati, nel nostro mini-ufficio, si conoscevano, a volte si aiutavano; ma soprattutto perché noi ci presentavamo come gruppo e la scrupolosa registra-

zione di ogni intervento ci consentiva di rispondere in ogni momento a qualsiasi necessità.

2) Istruzione della pratica

L'ordinanza di affidamento a volte riportava qualche dato ricavato da un colloquio col detenuto (effettuato da un Assistente sociale) e stranamente definito « inchiesta sociale ». In questi casi abbiamo incontrato le maggiori difficoltà, perché è ovvio che il colloquio era alterato dal desiderio di ottenere il beneficio, per cui l'affidato era poi costretto a giustificare le sue « bugie » e il servizio a correggere gli errori di informazione.

Quanto all'« inchiesta ambientale », in 14 casi su 17 era inesistente. Questo fatto ha comportato per noi un maggiore impegno iniziale, ma abbiamo l'impressione che gli affidati, rivolgendosi a persone che nulla sapevano di loro (nell'ordinanza non ci veniva comunicato neppure il titolo del reato), fossero più disponibili all'*intake* e più aperti ad un rapporto proiettato nel futuro.

D'altra parte se fossimo stati richiesti di fornire i dati ambientali per l'istruzione delle pratiche in un momento in cui il nostro era l'unico servizio tecnico bene o male funzionante, saremmo stati involontaria causa di squilibrio fra i vari elementi che dovrebbero entrare in gioco nell'« osservazione », in contrasto con lo spirito e la lettera della riforma che vuole il beneficio rapportato ai meriti personali e non a condizioni di vita più o meno fortunate. Così ad esempio si è espressa l'ordinanza nel concedere uno dei nostri affidamenti, sul quale avevamo espresso delle riserve:

« Le informazioni del servizio sociale lasciano incerti su un adeguato inserimento del soggetto; se d'altronde lo stesso venisse scarcerato a fine pena sicuramente non potrebbe contare su un periodo di assistenza e controllo, che è connesso alla ammissione al beneficio richiesto ».

Non vogliamo con ciò negare il valore dell'osservazione; ci preme solo sottolineare che il suo significato è ancora tutto da studiare: anche perché è facile trasformarla in perizia, molto più difficile utilizzarla come momento tecnico di un programma di trattamento.

3) *Contenuti dell'intervento*

La legge affida al servizio sociale compiti di aiuto e di controllo.

Il contrasto fra i due aspetti, problematico per la professione, lo è stato molto meno per gli affidati che ci giudicavano ciascuno a suo modo, a volte anche « troppo buoni », ma comunque « meno peggio della Polizia ».

Come « aiuto » all'inizio chiedevano soldi, lavoro, appoggi per revoche di misure di polizia, per assegnazione di alloggi, per concessione di licenze di commercio, per pendenze giudiziarie. Ben presto però capivano, e in seguito seppero a priori, che non avremmo fatto nulla di tutto ciò se non in appoggio a loro motivate iniziative.

Più complesso è stato il problema del « controllo ». Anzitutto per la grande eterogeneità delle prescrizioni, in alcuni casi pressoché inesistenti, in altri molto simili a quelle della libertà vigilata. Ma anche e soprattutto perché non eravamo in grado, e oltre un certo limite non volevamo, effettuare verifiche fiscali. L'osservanza delle limitazioni prescrittive era affidata prevalentemente al controllo locale, al timore di incidenti o di denunce di terzi, e alla collaborazione dei familiari.

Il controllo a nostro parere assumerà un significato quando riusciremo a sostituire prescrizioni formali e standardizzate con programmi personalizzati e concreti.

Sulla base di una osservazione costruttiva, di cui il soggetto sia protagonista, il controllo diventerà verifica di un rapporto coerente fra preparazione ed esecuzione della misura. Aiuto e controllo, in questa prospettiva, troveranno reciproca composizione.

4) *Finalità dell'intervento*

Per giudicare positivo un affidamento (o, che è lo stesso, per non giudicarlo negativo) la legge chiede ben poco: non prognosi o giudizi sulle persone, ma soltanto comportamenti non contrari

alle leggi e alle prescrizioni. Questo afferma l'art. 47 e questo conferma la giurisprudenza (1).

Viene spontaneo chiedersi perché il legislatore abbia scelto a tale scopo un servizio tecnico anziché i ben più articolati, informati ed efficienti Organi di tutela dell'ordine.

Certamente noi siamo « diversi »: offriamo aiuto, sostegno, chiarificazione, atteggiamenti non colpevolizzanti e rapporti umani spesso sconosciuti agli utenti.

Ma nessuno pensa, spero, che una breve serie di colloqui e qualche visita domiciliare, sia pure condotti con tecniche professionali, influiscano in maniera determinante su personalità adulte e strutturate. Ne sono prova le esperienze straniere, iniziate ben prima della nostra, dalle quali è emerso che i diversi modi di espiazione della pena non differiscono nei risultati, almeno per quanto riguarda la recidiva (2).

A nostro parere la legge ha istituito le misure alternative per differenziare le modalità di espiazione della pena, a prescindere da ambizioni « rieducative » che hanno già frustrato un servizio simile al nostro nel parallelo settore minorile.

Il concetto di modifica della personalità, ricorrente nelle prime stesure della legge, ha infatti lasciato il posto, nel testo definitivo, al ben diverso concetto di « reinserimento sociale » per il quale l'« aiuto » assume un significato preciso anche come intervento sull'ambiente e come offerta di supporti.

(1) Citiamo a questo proposito, un'ordinanza della Sezione di Milano: « tenuto conto del fatto che il C. a distanza di pochi giorni dal termine finale dell'affidamento, è stato tratto in arresto per il reato di che data la brevità della successione dei tempi ben si poteva ritenere programmato durante il periodo dell'affidamento stesso, la procedura per la declaratoria di estinzione della pena, configurandosi in alternativa a quella prevista per la revoca dell'affidamento, è stata oggi svolta in contraddittorio con l'interessato. Quest'ultimo, nell'odierna udienza, si è difeso eccependo preliminarmente l'irrelevanza di quanto contestatogli in sede penale a seguito dell'arresto ai fini dell'attuale delibera. Il Procuratore generale ed il difensore del C. hanno concluso per la declaratoria di estinzione del reato. Questa Sezione, pur in presenza di una relazione piuttosto cauta qual è quella del Servizio sociale, ritiene di dover decidere nel senso indicato dalle parti e favorevole al C., dato che si tratta pur sempre di un giudizio conclusivamente favorevole, in presenza del quale non si può procedere alla revoca dell'affidamento per fatti che, comunque possano essere valutati, si sono verificati in un tempo sia pur di poco successivo al termine finale dell'esperimento. Difettando, quindi, le condizioni per la revoca dell'affidamento, va pronunciata declaratoria di estinzione della pena ».

(2) Sugeriamo a questo proposito la rilettura dell'articolo di ALTAVISTA - DI GENNARO, « Il trattamento dei detenuti di fronte alla normazione internazionale e nazionale », pubblicato nel n. 5/75 della *Rassegna di studi penitenziari*.

Il nostro è un servizio penitenziario perché è responsabile di un modo di esecuzione delle pene, e come tale non può essere delegato né, in prospettiva, assunto dai servizi sociali territoriali finché anche la detenzione sarà di competenza della « giustizia ».

Ma la natura stessa delle misure alternative ci caratterizza come strumento di passaggio dall'istituzione totale all'ambiente: il nostro lavoro sarà tanto più efficace quanto meno sarà presuntuoso ed esclusivo, quanto più riuscirà a valorizzare e coinvolgere gli ambienti di vita e i servizi locali che dei problemi del detenuto hanno annosa e approfondita conoscenza, e che soli possono dare un senso al nostro intervento garantendone la continuità oltre la scadenza cronologica della misura.

5) *Scegliere la professionalità*

Certamente l'Amministrazione, ma soprattutto noi, siamo responsabili delle nostre scelte professionali.

È pericoloso dispendersi in interventi secondari, vicariali, di mediazione, poco o per nulla pertinenti; essere disponibili a qualsiasi richiesta perché gratificati dalla sensazione di essere sempre e comunque indispensabili, come se questo potesse dare maggiore importanza al servizio.

Lavorare molto è più facile che lavorare bene. Anche lavorare emotivamente è più facile che lavorare in costante atteggiamento autocritico.

Per precisare l'ambito di competenza del servizio sociale è utile ricordare che il legislatore col D.P.R. 616 ha cancellato le nostre competenze assistenziali, già sfumate nella legge e dilatate in modo confuso solo dal Regolamento.

Ha modificato anche l'art. 55 restituendo in toto agli Organi di pubblica sicurezza il controllo sui liberi vigilati.

Nei rapporti con gli istituti, gli artt. 16, 27 e 72 ci affidano strazione ha opportunamente chiarito il significato e le modalità del nostro intervento nella fase istruttoria delle pratiche, interpretando l'art. 72 (che forse avrebbe dovuto essere modificato contestualmente all'art. 69).

Nei rapporti con gli Istituti, gli artt. 16, 27 e 72 ci affidano compiti di collaborazione a livello organizzativo ai quali siamo completamente impreparati, ma di cui è superfluo sottolineare l'importanza.

Altrettanto arduo, e tutto da scoprire, è il compito di « consulenza per favorire il buon esito del trattamento » (art. 72).

Per gli interventi sul detenuto, sui quali pesa l'eredità di un lavoro di tutt'altra natura quale è stato quello dei Patronati, è utile ricordare che il testo definitivo della legge ha eliminato l'art. 85 della precedente stesura, in base al quale gli Assistenti sociali venivano in parte sottratti ai Centri e inseriti negli istituti per « partecipare alle attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti, curare il rapporto dei medesimi con i loro familiari e operare nell'ambiente esterno al fine di rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento... ».

Questa rettifica ha un significato fondamentale per diversi motivi:

- dà unità amministrativa e operativa ai Centri;
- afferma che il servizio sociale opera fuori degli istituti, pur con i necessari collegamenti;
- rompe i rigidi schemi dell'*équipe* chiusa inesistenti nella legge che, quando ha voluto, ha ben precisato la composizione di altri gruppi di lavoro (v. artt. 16, 27, 40, 70, 73, 74 e 77).

Il legislatore ha creato per il trattamento due figure professionali, con un loro ambito di competenza ben preciso.

Il trattamento del detenuto destinato a rimanere in istituto è affidato all'educatore e agli strumenti indicati dall'art. 15.

A maggior ragione nell'osservazione, che non è nulla se non è un momento del trattamento (salvo ambiziosi e superati intendimenti eziologici), il servizio sociale deve essere coinvolto solo quando necessario, come gli esperti (art. 80), e cioè quando l'intervento presuppone una sua diretta responsabilità nel trattamento, o quando il caso richieda la sua specifica professionalità.

Anche per i rapporti con le famiglie e l'ambiente nulla indica la necessità di una mediazione sistematica del nostro servizio: il riferimento al « sociale », splendidamente generico nella legge, consente agli operatori dell'istituto rapporti diretti, certamente più efficaci, con qualunque tipo di servizio, pubblico o privato, specializzato o generico, di volta in volta competente ed utile. (È proprio qui che vediamo la funzione di consulenza che l'art. 72 ci affida perché sui servizi e le risorse della comunità dovremmo essere documentati e in grado di fornire informazioni agli operatori di servizi paralleli).

Perché queste puntualizzazioni non abbiano un sapore riduttivo è utile un costante riferimento agli articoli della legge — appena sei — che chiamano esplicitamente in causa i Centri di servizio sociale:

- 16 e 27 per le commissioni negli istituti (e il 72 per la consulenza);
- 47 e 81 per le misure alternative;
- 55 e 72 (oltre all'81) per le misure di sicurezza.

(Le attività assistenziali previste dagli artt. 43 e 81 sono da riesaminare tenendo conto del passaggio di competenza della materia agli enti locali).

Ai modi estensivi di leggere il testo legislativo (3) noi preferiamo quelli letterali. Perché siamo persuasi che evitando la dispersione il servizio può guadagnare in profondità e professionalità.

Non ci sembrano opportune neppure le interpretazioni differenziate provocate dallo squilibrio esistente negli organici e nel carico di lavoro dei vari Centri. Solo offrendo un servizio ben caratterizzato potremo contribuire a superare remore di carattere sociale o giudiziario (come quelle che influiscono sulla concessione delle misure alternative), disfunzioni di carattere amministrativo (come quelle che rapportano gli organici al numero dei detenuti presenti negli istituti del distretto anziché alla loro provenienza e agli indici di delittuosità delle varie zone) e resistenze strutturali (come quelle che favoriscono il trattamento del caso individuale come alibi al rifiuto dell'istituzione a riformare se stessa).

6) Conclusioni

Il 94 % di casi positivi è un numero molto alto, che non trova riscontro in nessuna esperienza straniera, non perché quella italiana sia migliore delle altre ma perché è fondamentalmente diversa.

Essa infatti, anticipando per certi aspetti una troppo attesa riforma dei codici e riparando in qualche modo ai danni provo-

(3) Vedi il pur pregevole articolo di C. COPPOLA « Il servizio sociale nel nuovo ordinamento penitenziario », in *La rivista di servizio sociale*, n. 3/1975.

cati dai tempi lunghi dei giudizi, è stata in molti casi strumento di giustizia più che di clemenza o di progresso.

Molte persone sono state letteralmente salvate nel momento in cui una carcerazione anche breve avrebbe potuto distruggere normali e consolidate situazioni familiari, sociali e di lavoro.

La revisione dei codici e delle procedure giudiziarie dovrebbe almeno in parte porre rimedio a queste storture. Si devono però fare due osservazioni:

1) la concessione di misure alternative contestuale alla sentenza eliminerebbe ogni possibilità di intervento preparatorio del provvedimento;

2) la « libertà controllata », se attribuita alla competenza della pubblica sicurezza, rappresenterebbe un passo indietro rispetto alla riforma del 1975.

La prima riserva avrebbe una valida contropartita evitando le conseguenze negative di una sia pur breve detenzione.

La seconda ci lascia più perplessi. Non vorremmo che un servizio sociale nato in fretta e tuttora alla ricerca di una precisa identità concorresse a provocare questo sostanziale riflusso.

Anche per questo pensiamo che, a quattro anni dalla riforma e a tre dalla istituzione del servizio, sia tempo di consuntivi e di verifiche.

SCHEDA

N. A/1

revoca: (totale per espatrio;

durata: giuridica 18 mesi; effettiva 9 mesi;

età: 34;

abitante con: moglie e 2 figli;

notizie: famiglia unita. Emarginato in paese per i suoi precedenti. Difficoltà economiche: non può riprendere il lavoro pendolare in Svizzera perché la misura non consente l'espatrio; la moglie, pure pendolare, è stata licenziata per ristrutturazione azienda. Si presenta occasione di lavoro in Iran con vantaggioso contratto a termine. Parte. Avvertito tramite la moglie delle possibili conseguenze, rientra. Avuto sentore della probabile revoca della misura, riparte con tutta la famiglia. (Il condono gli ha poi consentito di rimpatriare. Ora lavora nell'America del Sud).

Osservazioni: contrasto fra aspetti formali e aspetti sostanziali della misura.

N. A/2

revoca: (parziale) per scomparsa;

durata: giuridica 5 mesi; effettiva 4 mesi;

età: 44;

abitante con: figli;

notizie: vedovo con numerosi figli minori; nuora pure minorenne, convivente, con figlio neonato; primogenito detenuto; figlia maggiore invalida. Famiglia molto unita; figura positiva di padre tradizionale (origine siciliana). Uscito di casa in macchina, non s'è più avuta alcuna notizia di lui. Figli reticenti.

Osservazioni: irreperibilità involontaria (vendetta? mafia?).

N. A/3

revoca: (totale) irreperibilità;

durata: giuridica 13 mesi; effettiva 1 mese;

età: 23;

abitante con: convivente;

notizie: nazionalità straniera, come pure la convivente. Riprende a lavorare presso il precedente datore di lavoro che ha garantito per lui.

Osservazioni: notizie insufficienti per la brevità del rapporto, in parte mediato dal datore di lavoro. Rimpatrio della coppia?

N. A/4

revoca: (parziale) nuovo reato;

durata: giuridica 5 mesi; effettiva 1 mese;

età: 24;

abitante con: solo;

notizie: origine slava; orfano di padre; madre e sorella da tempo lo rifiutano; la madre ci serba rancore perché ci considera causa della scarcerazione anticipata.

Uscito molto presto dalla famiglia, ha la residenza, ma non più l'abitazione, in un altro paese.

Saltuariamente rientra in famiglia. Pesanti precedenti di droga e furti. Ultimamente si accompagnava ad una ragazza pure drogata.

Osservazioni: affidamento concesso nonostante le nostre riserve. Difficoltà soggettive e oggettive. Interventi specialistici (CIM) inefficaci.

N. A/5

revoca: (totale) irreperibilità;

durata: giuridica 22 mesi; effettiva 10 mesi;

età: 42;

abitante con: sola;

notizie: due volte coniugata; secondo marito detenuto per lunga condanna; il 2° matrimonio l'ha privata della abitazione e della pensione del 1° marito; rifiutata dai figli e dalla madre; priva di dimora, di lavoro e di mezzi. Alcoolista cronica. Ricoverata in un istituto per ex detenute, ha alternato fughe e ricoveri in ospedale e periodi di vagabondaggio. Alla fine scompare (si saprà poi che si è recata nella città dove è detenuto il marito, continuando a vivere alla giornata).

zione ambientale probabilmente avrebbero consigliato un periodo di semilibertà, e comunque interventi preparatori della misura.

Osservazioni: la conoscenza della persona e una verifica della situa-

N. A/6

revoca: (totale) irreperibilità;

durata: giuridica 8 mesi; effettiva 3 mesi;

età: 46;

abitante con: solo;

notizie: figlio unico orfano in giovane età. I parenti lo considerano la pecora nera della famiglia. Sposato e separato; moglie e figlia tornate al paese d'origine. Scolarità medio-superiore. Vive alla giornata; senza fissa dimora.

Osservazioni: una corretta istruzione della pratica avrebbe consigliato forse un periodo di semilibertà e comunque richiesto una preparazione preliminare della misura.

N. A/9

revoca: (totale) irreperibilità;

durata: giuridica 2 mesi; effettiva 15 giorni;

età: 33;

abitante con: famiglia d'origine;

notizie: famiglia ben integrata, disposta a collaborare; mancano dati sul soggetto per la brevità del rapporto.

Osservazioni: prescrizioni non vincolanti e probabile ignoranza del significato della misura.

N. A/10

revoca: (totale) nuovo reato;

durata: giuridica 2 mesi; effettiva 1 mese;

età: 24;

abitante con: famiglia d'origine;

notizie: genitori e 4 fratelli; famiglia molto problematica: genitori invalidi; precedenti penali di tutti i fratelli per uso e spaccio di droga; analoghi precedenti del soggetto; disponibilità iniziale del soggetto vanificata dalla situazione familiare.

Osservazioni: reinserimento in ambiente deviante. Insufficiente istruzione preliminare della pratica.

N. A/11

revoca: (totale) nuovo reato;

durata: giuridica 6 mesi; effettiva 3 mesi;

età: 25;

abitante con: famiglia d'origine;

notizie: normali rapporti di convivenza con il padre (separato); lavoro regolare per tutto il periodo; corretti adempimenti col Centro; improvvisamente denunciato per detenzione di armi e reato contro il patrimonio.

Osservazioni: sfugge alla valutazione.

N. A/12

revoca: (totale) irreperibilità;

durata: giuridica 2 mesi; effettiva 1 mese;

età: 29;

abitante con: solo;

notizie: sposato, separato. Precedente semilibertà di 9 mesi con esito positivo. Convertita la semilibertà in affidamento, continua lo stesso lavoro e abita all'indirizzo indicato; la moglie lascia il paese per evitare contatti; improvvisamente si rende irreperibile.

Osservazioni: problemi personali non accertati preliminarmente e non espressi.

N. A/13

revoca: (totale) irreperibilità;

durata: giuridica 6 mesi; effettiva 6 mesi;

età: 36;

abitante con: solo;

notizie: non ha mai abitato all'indirizzo indicato nelle prescrizioni; inizialmente ospite di una sorella (protettiva; protettiva anche la madre residente in altra città); lavorava col cognato, ma in situazione di disaccordo. Vari trasferimenti successivi; si rifiuta di fornire i recapiti. Pluri-recidivo.

Osservazioni: rifiuto di ogni tentativo di approccio sostanziale, anche se i rapporti col Centro sono stati frequenti.

N. A/14

revoca: (totale) irreperibilità;

durata: giuridica 3 mesi e mezzo; effettiva 2 mesi;

età: 29;

abitante con: convivente (forse);

notizie: indirizzo indicato nelle prescrizioni risultato falso, come pure il lavoro dichiarato. Ha segnalato diversi recapiti senza mai rendersi reperibile. Protetto dalla madre che fungeva da tramite.

Osservazioni: insufficiente istruzione preliminare della pratica. Inefficace anche la collaborazione del servizio sociale del Comune.

N. A/15

revoca: (totale) irreperibilità;

durata: giuridica 17 mesi; effettiva 4 mesi;

età: 25;

abitante con: solo;

notizie: orfano di padre tunisino e di madre italiana rimpatriata coi figli dopo la vedovanza. Nessun rapporto con la sorella adottata; vita sbandata; droga e furti. Ri accolto in una casa di proprietà di una parrocchia; lavoro agricolo in aziende circostanti. Pesante assistenza del sacerdote vigilante che gli amministra anche i guadagni. Tre mesi di buon andamento della prova. Poi inizio di sintomatici stati di ubriachezza. Attivi i rapporti con l'assistente sociale che rappresentava appoggio in crisi di solitudine e di identità peraltro mai verbalizzate.

Osservazioni: difficoltà soggettive ed oggettive.

N. A/16

revoca: (totale) nuovo reato;

durata: giuridica 10 mesi; effettiva 3 mesi;

età: 34;

abitante con: famiglia d'origine;

notizie: ospitalità e lavoro presso un fratello molto disponibile ma di impedimento al rapporto diretto del servizio sociale con l'affidato. Genitori residenti in altra regione dove si verifica la recidiva (e dove si è poi saputo che erano in vigore misure di polizia nei suoi confronti). Probabilmente il recapito presso il fratello era solo strumentale e la vita dell'affidato si svolgeva altrove.

Osservazioni: le prescrizioni, molto elastiche, consentivano libertà di spostamenti e imponevano rapporti solo mensili col servizio sociale.

N. A/17

revoca: (totale) reato;

durata: giuridica 3 mesi; effettiva 2 mesi;

età: 27;

abitante con: convivente e figlio;

notizie: inizialmente ospite dei suoceri in provincia. A seguito del trasferimento degli stessi la famiglia viene ad abitare a Milano. Lavori saltuari sempre più incerti. Atteggiamento equivoco della convivente che ostenta una collaborazione rivelatasi poi di copertura. Precedente affidamento apparentemente positivo. 2° affidamento concesso dopo ulteriori 3 mesi di detenzione.

Osservazioni: probabile effetto negativo della 2^a detenzione, forse occasione del rientro nel « giro ». Atteggiamento positivo verso il Servizio sociale, non si sa se calcolato, comunque crollato con la recidiva.

RIASSUNTO

Il Centro di servizio sociale per adulti di Milano dalla sua istituzione (luglio 1976) al 31 dicembre 1978 ha preso in carico 480 affidamenti, 31 dei quali sono stati revocati.

L'Autrice, che in quel periodo dirigeva il Centro, riporta nella prima parte dell'articolo i dati relativi ad alcune variabili (Sezioni ed Uffici di sorveglianza competenti; età, stato famiglia e situazione lavorativa degli affidati; durata della misura; momento e motivo della revoca) riferiti agli affidamenti revocati.

Seguono due tabelle riassuntive: la prima relativa agli affidamenti revocati per i quali il servizio sociale non ha potuto svolgere alcun intervento, la seconda relativa agli affidamenti revocati che il servizio sociale ha potuto seguire. Questi ultimi vengono descritti più dettagliatamente in appendice in 17 schede individuali.

La seconda parte del lavoro consiste in una analisi di carattere tecnico sulle modalità, i contenuti e i fini dell'intervento di servizio sociale nell'ambito della riforma penitenziaria, e si conclude con un richiamo alla professionalità che dovrebbe avvantaggiarsi da un costante e rigoroso riferimento alla normativa.

Il documento, oltre a far conoscere una esperienza di lavoro, contiene una presa di posizione professionale che è un chiaro invito al dibattito e alla verifica.

RESUME

Depuis sa création (juillet 1976), jusqu'au 31 décembre 1978, le Centre de Service Social pour Adultes de Milan s'est chargé de 480 cas de probation, dont 31 ont été révoqués.

L'Auteur, qui à l'époque dirigeait le Centre, rapporte dans la première partie de l'article les données relatives à certaines variables (Sections et Bureaux de surveillance compétents; âge; état de famille et de travail des individus en probation; durée de la disposition; moment et raison de la révocation) en ce qui concerne les probations révoquées.

Nous trouvons ensuite deux planches récapitulatives: la première concernant les cas de probation révoquée dans lesquels le Service Social n'a pu intervenir; la deuxième concernant les cas de probation révoquée que le Service Social a pu suivre. Ces derniers sont illustrés en détail dans une appendice de 17 fiches individuelles.

La deuxième partie du travail consiste en une analyse à caractère technique des modalités, des contenus et des finalités de l'intervention du service social dans le cadre de la réforme pénitentiaire, et elle termine par un rappel au professionnalisme qui devrait tirer profit du fait de se rapporter constamment et rigoureusement aux normes en vigueur.

Non seulement ce document permet de connaître une expérience de travail, mais il représente également une prise de position professionnelle qui contient une claire invitation au débat et à la vérification.

SUMMARY

From its institution (July 1976) until December 31, 1978, the Milan Social Welfare Center for Adults has been entrusted with the care of 480 probation cases, 31 of which were later revoked.

In the first part of the article, the authoress, who was Director of the Center during that period, reports the data related to several variables (qualified supervising sections and offices; age, family status, and work occupation of the probationers; duration of the probation period; time and ground of the revocation) referred to the revoked probation cases.

Two recapitulation tables follow: the first refers to cases of revoked probation for which the Welfare Center was unable to do anything; the other, to cases that the Center was able to follow. These are being described more in detail in an appendix consisting of 17 personal sheets.

The second part of the article is a technical analysis of modalities, content and objectives of welfare intervention within the frame of the penitentiary reform; it concludes by appealing to the sense of professionalism which should take advantage of constant and strict reference to the rules.

In addition to informing about a practical experience of work, the document takes a professional stand which is a clear invitation to discussion and examination of the problem.

RESUMEN

El Centro de Servicio Social para Adultos de Milán ha tenido a su cargo, desde su institución (julio de 1976) al 31 de diciembre de 1978, 480 casos de personas confiadas, 31 de los cuales han sido revocados.

La Autora, que durante dicho período dirigía el Centro, en la primera parte del artículo hace referencia a los datos relativos a algunas variables (Secciones y Oficinas de vigilancia competentes; edad, estado de familia y situación de trabajo de las personas confiadas; duración de la medida; momento y motivo de la revocación) sobre los casos de las personas confiadas revocados.

Siguen dos tablas resumidas: la primera se refiere a los casos revocados para los cuales el Servicio Social no ha podido realizar ninguna intervención; la segunda se refiere a los casos revocados que el Servicio Social ha podido seguir. Estos últimos se encuentran descritos más detalladamente al final con 17 fichas individuales.

La segunda parte del trabajo consiste en un análisis de carácter técnico sobre los modos; los contenidos y los fines de la intervención de servicio social en el ámbito de la reforma penitenciaria y se concluye con un llamado a la profesionalidad que debería tomar ventaja de una constante y rigurosa referencia a la normativa.

Además de hacer conocer una experiencia de trabajo, el documento contiene una toma de posición profesional que constituye una clara invitación al debate y a la verificación.

ZUSAMMENFASSUNG

Das Zentrum des Sozialen Dienstes für Erwachsene in Mailand hat seit seiner Gründung (Juli 1976) bis zum 31. Dezember 1978 480 Anvertraute, von denen 31 widerrufen wurden.

Die Autorin, die in jener Epoche das Zentrum leitete, berichtet im ersten Teil des Artikels von einigen relativen Daten bezüglich einiger Veränderungen (zuständige Überwachungs-Sektionen und -Büros; Alter, Familienstand und Arbeitssituation der Anvertrauten; Dauer der Massnahme; Moment und Motiv des Widerrufs) in Anbetracht der widerrufenen Anvertraungen.

Es folgen zwei zusammenfassende Tabellen: die erste in bezug auf die widerrufenen Anvertraungen, für welche der Soziale Dienst nichts unternehmen konnte, die zweite in bezug auf die widerrufenen Anvertraungen, die der Soziale Dienst verfolgen konnte. Letztere werden genauer im Anhang in 17 Einzelkarteien beschrieben.

Der zweite Teil der Arbeit besteht aus einer Analyse technischen Charakters über die Modalitäten, die Inhalte und die Zwecke des Einschreitens des Sozialen Dienstes im Bereich der Strafordnungsreform und schliesst ab mit einem Hinweis auf die Professionalität die bevorteilt sein müsste durch eine konstante und rigorose Beziehung zu den Normen.

Das Dokument, ausser dass es über eine Arbeitserfahrung berichtet, beinhaltet einen beruflichen Standpunkt, der eine klare Einladung zur Diskussion und zur Nachprüfung ist.